



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.219/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37621** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxxx (C.F. xxxxxxxx) nato a xxxxxx, il xxxx e ivi residente alla via xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Lazzari, presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Lecce alla via C. De Giorgi, n.7;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 12 novembre 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Fabrizio Occhinegro, in virtù di delega, per il ricorrente, l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO

	Con ricorso depositato in data xxxxxx, xxxxxxxx, come sopra generalizzato,	
	riferisce:	
	- che con verbale n.xxxxxxx del xxxxxx, la CMO di xxxxx ha	
	riconosciuto dipendenti da causa di servizio alcune patologie con declaratoria	
	di “ <i>permanentemente non idoneo al servizio MM incondizionato; idoneo alla</i>	
	<i>riserva; idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali dell'impiego</i>	
	<i>civile dell'amministrazione</i> ”;	
	- che con decreto del xxxxx prot.xxxxxx, il Ministero della Difesa	
	autorizzava il transito nelle aree funzionali del personale civile a decorrere dal	
	xxxxxx;	
	- di aver chiesto in data xxxxxx, stante l’inerzia della amministrazione,	
	la concessione della pensione privilegiata;	
	- che detto trattamento gli è stato concesso, illegittimamente, con	
	decorrenza dal xxxxx e cioè dal primo mese successivo alla proposizione della	
	domanda anziché dall'xxxxx;	
	- di aver invano diffidato il Ministero e l’I.N.P.S..	
	Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere illegittimo l’operato delle	
	Amministrazioni resistenti per le motivazioni di diritto sviluppate nel	
	gravame, ha chiesto l’accertamento che il <i>dies a quo</i> della decorrenza della	
	pensione privilegiata debba individuarsi nella data del transito nel ruolo civile,	
	data della cessazione del servizio militare per causa dipendenti dal servizio e	
	pertanto dall'xxxx, nonché l’accertamento e declaratoria che la base mensile	
	di calcolo deve essere costituita dalla pensione percepita in data xxxxxx e	
	applicato il meccanismo della perequazione a far tempo da detta data.	
	Si è costituito il Ministero della Difesa, il quale ha evidenziato l’infondatezza	

	della pretesa, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la	
	domanda dell’interessato con la quale questi chieda il trattamento di privilegio	
	deve considerarsi il <i>dies a quo</i> della liquidazione del medesimo, non potendosi	
	invece far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d’ufficio	
	poiché l’interessato non è definitivamente “cessato dal servizio”.	
	Con brevi note in vista dell’udienza, il ricorrente ha replicato alle deduzioni	
	del Ministero, insistendo per le conclusioni già rassegnate.	
	All’udienza del 12 novembre 2024, nessuno comparso per il Ministero della	
	Difesa, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla domanda del	
	ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione della	
	P.P.O. con decorrenza dalla data di transito nei ruoli civili (xxxxxx), con	
	conseguente ricalcolo della perequazione, anziché dal mese successivo a	
	quello della domanda (xxxxxx).	
	A parere del ricorrente, andrebbe fatta applicazione della disposizione di cui	
	all’art. 167 del TU 1092/1973, secondo cui “ <i>il trattamento privilegiato è</i>	
	<i>liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per</i>	
	<i>infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio</i> ”.	
	L’assunto non è fondato.	
	Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire all’orientamento via via	
	consolidatosi, in casi analoghi, dinanzi alle Sezioni Centrali d’Appello, cui si	
	rimanda per ragioni di sinteticità (cfr., <i>inter alia</i> , sent. Sez. II n. 440/2022, sez.	
	3	

	I n.353/23, sez. III n.216/2014), e condiviso da questa Sezione (cfr. sentenze	
	Sez. Giur. Puglia, 23 settembre 2024, n.186 e 17 ottobre 2024 n.204).	
	In particolare, è stato condivisibilmente precisato che “... la norma deve	
	<i>intendersi riferita alla “definitiva” cessazione dal servizio per infermità,</i>	
	<i>senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il</i>	
	<i>trattamento di privilegio non può essere liquidato d’ufficio dalla</i>	
	<i>Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell’interessato, con</i>	
	<i>decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione</i>	
	<i>della domanda (nel caso in esame 1.10.2019), ai sensi del combinato disposto</i>	
	<i>degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del più volte richiamato</i>	
	<i>DPR n. 1092/1973. La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che in casi</i>	
	<i>analoghi a quello in esame - di transito nei ruoli civili della Amministrazione</i>	
	<i>ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio</i>	
	<i>militare - la domanda dell’interessato con la quale questi chieda il</i>	
	<i>trattamento privilegiato debba considerarsi dies a quo della liquidazione del</i>	
	<i>medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una</i>	
	<i>antecedente liquidazione d’ufficio poiché l’interessato non è definitivamente</i>	
	<i>“cessato dal servizio”. (sent. sez. I Appello, n.353/2023).</i>	
	La ratio della disposizione invocata dal ricorrente, infatti, va ricercata nel	
	favore del legislatore verso “...coloro che cessano dal servizio per causa di	
	<i>servizio e cioè per tutti coloro ai quali, per malattie e/o infortuni che trovano</i>	
	<i>la loro causa nel servizio prestato, non residua alcuna capacità lavorativa e</i>	
	<i>devono cessare dal servizio, con liquidazione di pensione privilegiata al</i>	
	<i>militare non più idoneo al servizio e conseguente collocamento a riposo... Nel</i>	
	<i>caso in esame abbiamo solo una parziale perdita della capacità lavorativa</i>	
	4	

	<i>(specifica) con conseguente inidoneità al servizio militare e con capacità</i>	
	<i>lavorativa residua tanto da rendere l'appellato idoneo al servizio civile, non</i>	
	<i>meritevole pertanto del trattamento di favore che spetta, come detto, solo nelle</i>	
	<i>ipotesi di perdita totale della capacità lavorativa". (sent. sez. III, n.216/2024).</i>	
	Nel caso di specie, con il verbale n.xxxxxx del xxxxxx la C.M.O. ha	
	riscontrato l'inidoneità del ricorrente al solo servizio militare, giudicando	
	tuttavia lo stesso idoneo al transito nei ruoli civili, cosa poi avvenuta a seguito	
	dell'opzione esercitata dall'interessato.	
	Ne discende che il Ministero ha correttamente liquidato il trattamento	
	pensionistico privilegiato, facendo applicazione della disposizione di cui	
	all'art.191, comma III, del TU 1092/1973, ovvero con decorrenza dal primo	
	giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,	
	presentata per la prima volta nel xxxxx, ovvero oltre due anni dal transito nei	
	ruoli civili avvenuto nel xxxxxx.	
	Alla luce di quanto sopra, la domanda volta ad ottenere una diversa decorrenza	
	del trattamento pensionistico privilegiato, e al conseguente ricalcolo della	
	perequazione, non può trovare accoglimento.	
	Tenuto conto che l'orientamento giurisprudenziale della Sezione sfavorevole	
	al ricorrente si è andato consolidando dopo la presentazione del ricorso,	
	sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37621 , lo respinge.	
	Spese compensate.	
	5	

	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 12 novembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 14.11.2024 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 14.11.2024 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Bari 14.11.2024 Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	6	